



Gli articoli 8 e 9 recano le norme che l'INA deve seguire per la compilazione dei rendiconti ed il loro invio all'INPS.

L'art. 10 stabilisce, come norma transitoria, che il recupero dei contributi relativi al periodo 1.1.1941 - 31.3.1958 deve essere perseguito per proprio conto da ciascun Istituto; peraltro l'INA, qualora non riesca a recuperare la quota di sua competenza, potrà richiedere l'intervento dell'INPS.

Gli articoli 11 e 12 prescrivono infine che l'INA è tenuta a trasmettere all'INPS entro 3 mesi dal perfezionamento della Conversione, tutti i rendiconti, compilati secondo lo schema stabilito dall'art. 8, relativi agli esercizi dall'inizio della gestione al 31 dicembre 1957.

L'INA si impegna inoltre ad inviare all'INPS, al 31 dicembre 1958, un unico prospetto,